



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 287

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 dicembre 2019

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103)</i>	»	16

4^a - Difesa:

<i>Plenaria</i>	»	17
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	»	20

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	21
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Plenaria</i>	»	47
---------------------------	---	----

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	»	48
---------------------------	---	----

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i>	»	53
---------------------------	---	----

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	»	56
---------------------------	---	----

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	»	59
---------------------------	---	----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	70
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	80

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 287° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 dicembre 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	88
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	90
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	91
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	92
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	93
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	94
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	102
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	104
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	106
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	107

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria**129^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*La seduta inizia alle ore 20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente OSTELLARI avverte che, non essendosi ancora conclusa la sessione di bilancio, permane il divieto regolamentare di trattare disegni di legge comportanti oneri. Tra i disegni di legge di conversione di decreti-legge, tutti calendarizzati in Aula, la Presidenza, non facendosi osservazioni, ha optato per svolgere la sede consultiva sul solo disegno di legge n. 1638.

Per il proseguo dei lavori della Commissione, resta il programma già deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato, in base al quale sarà redatto il calendario secondo gli orientamenti già espressi in quella sede, a meno che non vi siano proposte ulteriori dei componenti della Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) richiede che, ai fini della programmazione dei lavori e del conseguente calendario, sia inserito il disegno di legge n. 1551 (*Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di proroga del nuovo regime di prescrizione*, d'iniziativa dei senatori Gasparri, Aimi, Caliendo e Schifani).

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) richiede, ai medesimi fini, l'inserimento del disegno di legge n. 1571, a sua prima firma, recante *Modifiche in materia di procedibilità d'ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale*.

Stanti le competenze primarie dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi in ordine a programma e calendario, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, riprende alle ore 20,10.

Il presidente OSTELLARI avverte che, non essendosi raggiunta l'unanimità in ordine alla proposta di inserimento del disegno di legge n. 1551, la Commissione in sede plenaria sarà chiamata a pronunciarsi sul programma dei lavori, in una seduta della settimana prossima.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo soffermandosi sulle disposizioni di diretta competenza della Commissione. Rileva in primo luogo che l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari. Il comma 1 modifica molte delle fattispecie penali previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e vi introduce una nuova disciplina della confisca penale».

Analiticamente, le lettere *a)* e *b)* novellano l'articolo 2 del citato decreto legislativo che, al comma 1, qualifica come delitto la condotta di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica (in una delle dichiarazioni relative a dette imposte) elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prescindendo dall'ammontare dell'imposta evasa. Il comma 2 della disposizione precisa che, affinché si integri la fattispecie penale, tali fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Alla lettera *a)* la reclusione viene portata da un minimo di 4 anni (in luogo di un anno e sei mesi) a un massimo di 8 anni (in luogo di sei anni). Inoltre, la lettera *b)* inserisce un comma *2-bis* in base al quale la pena è più bassa (ovvero la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

La lettera *c)*, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, innalza la pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (vale a dire il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero il ricorso a documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria), prevedendo la reclusione da tre a otto anni, in luogo dei precedenti limiti edittali (da un anno e sei mesi a sei anni). Le

lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) modificano l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al delitto di dichiarazione infedele; esso, a legislazione vigente, si applica in via residuale rispetto ai delitti di dichiarazione e punisce – con la reclusione da 1 a 3 anni – chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica (in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3 milioni di euro.

Le modifiche recate dalle lettere *d*) (come modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento), *e*), *f*) e *g*): innalzano la pena della reclusione, portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 a 4 anni e sei mesi; abbassano le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa, che passa da 150 mila a 100 mila euro (lettera *e*)), quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione, che passano da 3 a 2 milioni di euro (lettera *f*). La lettera *g*), nel testo vigente del decreto-legge, disponeva l'abrogazione della disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che prevede che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità. Diversamente dal testo originario del decreto-legge, però, il testo licenziato dalla Camera conserva l'esclusione di punibilità (si cui al comma 1-ter dell'articolo 4), ma solo quando le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10 per cento.

Le lettere *h*) ed *i*) intervengono sul delitto di omessa dichiarazione (di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000), che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, chi versa in una delle due seguenti situazioni: chiunque – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto – non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila; chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Con le modifiche recate testo in esame (come risultante dall'esame presso la Camera dei deputati) sono innalzate le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto d'imposta: la reclusione viene portata nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni (nel testo vigente del decreto-legge era invece 6 anni).

Le lettere *l*) e *m*) modificano l'articolo 8 del citato decreto legislativo (che punisce con la reclusione chiunque, al fine di consentire a terzi l'e-

vasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Il testo da un lato incrementa la pena per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, portando la reclusione nel minimo da 1 anno e sei mesi a 4 anni e nel massimo da 6 a 8 anni. Dall'altro lato si inserisce un comma *2-bis* in base al quale la pena è più bassa (mantenendo la pena precedente, della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistente è inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a 100 mila euro.

La lettera *n*) innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che punisce (con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) chiunque – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi – occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A seguito della modifica recata, il minimo edittale passa da un anno e sei mesi a 3 anni e il massimo edittale da 6 a 7 anni. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state soppresse le lettere *o*) e *p*) del testo iniziale del decreto-legge, le quali modificavano rispettivamente l'articolo *10-bis* e l'articolo *10-ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativi all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell'IVA.

La lettera *q*), come modificata nel corso dell'esame alla Camera, inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 l'articolo *12-ter*, in forza del quale, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, è consentita l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo *240-bis* del codice penale. Ci sarà dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito. La disposizione precisa che l'articolo *240-bis* si applica solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, decreto legislativo n. 74 del 2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro (100.000 nel testo vigente del decreto-legge); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro (100.000 nel testo vigente del decreto-legge); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo n. 74 del 2000), quando l'ammontare delle imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo superiore a 200.000 euro (nel

testo vigente 100.000 euro). Il testo vigente del decreto-legge contemplava anche le seguenti fattispecie (che la Camera ha invece scelto di non considerare più ai fini della confisca): indebita compensazione (articolo 10-*quater*, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro; omessa dichiarazione del contribuente *ex* articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 74 del 2000; omessa dichiarazione del sostituto d'imposta *ex* articolo 5, comma 1-*bis*, decreto legislativo n. 74 del 2000, quando le ritenute non versate sono superiori a 100.000 euro.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una ulteriore lettera q-*bis*), attraverso la quale si modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario): si aggiungerebbe ora – tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario (prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico) – il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000).

Il comma 2 dell'articolo 39 interviene sul decreto-legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il decreto-legge inserisce l'articolo 25-*quinqüesdecies* nel catalogo dei reati che, in base al decreto legislativo n. 231 del 2001, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La previsione originaria del decreto-legge – che contemplava sanzioni amministrative solo a fronte della commissione del reato di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – è stata integrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il testo in esame prevede ora, a carico dell'ente: una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 quote per i reati di dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti) per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (articolo 2, comma 1), per reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) e per reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (articolo 8, comma 1); una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 400 quote per i reati di dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti) per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (articolo 2, comma 2-*bis*, introdotto dal decreto-legge), per reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (articolo 8, comma 2-*bis*) e per reati di occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11). Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (comma 2). Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive: il di-

vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, il comma 3 individua, per le disposizioni dettate dall'articolo 39, una efficacia temporale diversa da quella prevista per l'intero decreto-legge (in base all'articolo 60 le previsioni del decreto-legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*). Le disposizioni dell'articolo 39, relative alla modifica delle norme penali (comma 1), alla confisca allargata e alla previsione della responsabilità amministrativa degli enti (comma 2) si applicheranno infatti solo dopo la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge. Nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta, altresì, una ulteriore previsione: il comma 1-bis dell'articolo 39, per il quale la nuova disciplina in materia di confisca trova applicazione solo con riguardo alle condotte poste in essere successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione; si tratta di una parziale sovrapposizione con l'oggetto del comma 3, sia pure con una formulazione testuale diversa e, per ciò stessa, foriera di dubbi interpretativi.

Si segnala poi l'articolo 1, che disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, il quale vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi). Nel dettaglio, nei confronti dell'accollato (soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario), l'omesso pagamento comporta il recupero dell'imposta non versata e degli interessi, nonché l'applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato e di quelle, inferiori, previste nel caso di ritardo nei versamenti (nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell'importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo). Il medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, con riguardo all'accollante, prevede poi: la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie); la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti. Il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, in deroga alla disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, che le sanzioni predette (per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione) siano irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Di rilievo per la Commissione è poi l'articolo 3, che, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate mediante modello F24: consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. A tal fine, ai sensi dei commi 5 e 6 – qualora (in esito all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate) i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, nonché nel caso di mancata esecuzione delle deleghe – si applica la sanzione pari al 5 per cento dell'importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro (il decreto-legge originario prevedeva una sanzione unica a prescindere dall'importo, pari a euro 1.000) per ciascuna delega non eseguita. Il comma 8 prevede la decorrenza delle sanzioni, a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

Fra le disposizioni di interesse della Commissione c'è anche l'articolo 4, il quale (interamente sostituito in sede di conversione dalla Camera dei deputati) reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare il comma 1 introduce un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario e compensazione: vi si stabilisce, anzitutto, che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) – che affida il compimento di un'opera (o più opere o di uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma – è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in deroga all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241. Pertanto, l'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti *c.d. labour intensive* - presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui. Inoltre il nuovo articolo 17-*bis* specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici), necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; si introduce l'obbligo, per il committente, di sospendere (anche parzialmente) il

pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento degli obblighi di trasmissione o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, precludendo all'impresa ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. La sanzione – per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi così previsti – è il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione; laddove operino alcune deroghe, si specificano i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, con riguardo ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento. In particolare, con le modifiche in esame viene inserito un nuovo comma *1-bis* nell'articolo 8 del TUA per prevedere, anche per il destinatario registrato di prodotti spediti in regime sospensivo, requisiti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica, nonché i casi di sospensione e revoca. Di conseguenza, l'autorizzazione alla qualifica di destinatario registrato è negata (e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa) allorché ricorrano le condizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 23 del TUA, vale a dire che il soggetto: *a*) abbia riportato condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta (la causa ostativa opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta); *b*) abbia in corso procedure concorsuali o è stato sottoposto a tali procedure nel quinquennio antecedente l'istanza; *c*) abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, delle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora – nei confronti del soggetto istante – sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati sopra indicati. Il medesimo articolo 5 modifica inoltre l'articolo 44 del TUA in materia di confisca, introducendovi i due nuovi commi *1-bis* e *1-ter*. Il comma *1-bis* prevede che – nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per uno dei delitti in materia doganale, previsti dal TUA – sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; quando la confisca del profitto non sia possibile, è obbligatoria la confisca per equivalente, ovvero dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Il comma *1-ter* chia-

risce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Si segnala, poi, l'articolo 7 il quale introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. Attraverso la modifica dell'articolo 40 del TUA – recata dal comma 1, lettera *b*) – si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa (con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali) ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri. È opportuno ricordare, in proposito, che il citato articolo 40 punisce (con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro) chiunque sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Afferisce, ancora, a profili di rilievo per la Commissione l'articolo 17, il quale introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il *quantum* dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Viene altresì ridotta di un terzo rispetto alla vigente la misura delle sanzioni dovute. Nell'esame in sede di conversione presso la Camera dei deputati, poi, è stato soppresso l'articolo 23 in materia di sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta di pagamento.

L'articolo 24, poi, interviene in materia di gare, scommesse e bingo, modificando la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018): essa prevede l'attribuzione (articolo 1, comma 1048) con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito almeno pari a 410 milioni di euro. Con il decreto-legge in conversione il termine, per indire tale gara, viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020; con modifica introdotta in sede di conversione dalla Camera, viene specificato in premessa che la proroga è disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa (in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità *in vigilando* ed *in eligendo* da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento).

L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'eser-

cizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione è opportuno rilevare che, ai sensi del comma 8, l'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco – in assenza di iscrizione al Registro – determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di diecimila euro e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte, nell'arco di un biennio, è stabilita la revoca della concessione.

L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata: essa è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo nel quale il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.

L'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. A tal fine, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici: ciò avverrà qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa; la chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica, anche in via solidale, con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Co-

mando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.

Di rilievo per la Commissione giustizia è anche l'articolo 41-*bis*: inserito dalla Camera, esso introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già eseguito, prevedendo – a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni – la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Si consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.

L'articolo 44 dispone l'abrogazione della norma (comma 6-*ter*, dell'articolo 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 696) aveva già soppresso la disposizione che prevedeva come assolutamente prioritarie le permutate riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. Infine, con il comma 01 – introdotto nel corso dell'esame presso la Camera – dell'articolo 52 viene aggiunto un ulteriore comma, il comma 3-*bis*, all'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117: vi si prevede che le sanzioni per la violazione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi anti-abbandono (a tutela dei bambini nei veicoli chiusi) si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020; ciò allo scopo di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori delle previsioni del decreto attuativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, giovedì 12 dicembre alle ore 13 o, comunque, al termine del dibattito in Assemblea sul finanziamento della politica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria**47^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
DONNO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.**La seduta inizia alle ore 19,55.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE (PD), rilevando che una prima disposizione di interesse della Commissione è l'articolo 29 del decreto-legge (su cui la Camera è intervenuta solo con modifiche formali), che autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. A tale fondo può infatti attingere il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane.

Rileva inoltre l'articolo 38, modificato dalla Camera, e che istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) entro i limiti del mare territoriale, a partire dall'anno di imposta 2020. La tassazione viene effettuata sulla base dei valori contabili. Nel dettaglio, si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato (cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille) e i co-

muni interessati (cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base). I profili di competenza per la Commissione derivano dal fatto che l'individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e la quota del gettito spettante sono individuati con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con Interno, Difesa (da cui dipende l'Istituto idrografico della Marina), e Sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Altra disposizione di interesse è l'articolo 51 (modificato dalla Camera sotto alcuni profili di forma), che prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, oltre che alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato, anche al Corpo delle Capitanerie di porto. Tali servizi possono essere forniti anche a INVIMIT, società che controlla fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa (cd. «fondi difesa»).

Il testo del decreto reca inoltre un allegato con i tagli di spesa posti a carico dei singoli ministeri. La Difesa contribuisce agli obiettivi di risanamento con 12 milioni di euro, a carico della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche». Nel dettaglio, 2 milioni incidono sul programma «Indirizzo politico» ed i restanti 10 milioni sul programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza».

La norma di maggiore interesse è però l'articolo 55, comma 1 del decreto, che modifica l'articolo 537-ter del Codice dell'Ordinamento militare. La previsione autorizza il Ministero della difesa – d'intesa con il MAECI e il MEF – a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli «accordi G-to-G» (governi-governi) volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale da parte di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della Difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice, e sempre nel rispetto della normativa nazionale sull'esportazione dei sistemi d'arma. Durante l'esame presso la Camera, è stato anche introdotto il comma 1-bis, che modifica alcune disposizioni concernenti i destinatari di contributi in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione, al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni. Tale possibilità è coerente con il quadro normativo vigente, nazionale ed europeo, in materia di contratti pubblici ed anzi è prevista come modalità tipica con cui, nel settore degli appalti della Difesa, gli Stati possono svolgere attività di garanzia e intermediazione per conto di altri Paesi richiedenti. La direttiva europea n. 2009/81, relativa agli appalti per la Difesa, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 208 del 2011, riconosce, nelle relazioni internazionali in materia di Difesa, la possibilità che uno Stato sottoscriva contratti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze acquisitive di un altro Stato. Tale possibilità, peraltro, è anche alla base dell'attività svolta in materia di *procure-*

ment militare dalle organizzazioni internazionali che operano in ambito europeo ed atlantico (come ad esempio l'Agazia europea per la Difesa, l'OCCAR e l'Agazia della NATO per il supporto ed il *procurement*), ed è altresì prevista e disciplinata in diverse direttive europee in materia di contratti pubblici.

Attualmente il Ministero della difesa può svolgere solo attività di supporto tecnico-amministrative. In futuro, invece, per lo svolgimento delle attività di natura contrattuale, il Ministero agirà attraverso le stazioni appaltanti che fanno capo al Segretariato Generale della Difesa- Direzione Nazionale degli Armamenti e dunque provvederà con risorse (umane, strumentali e finanziarie), disponibili a legislazione vigente. Sul punto, la relazione tecnica precisa inoltre che è prevista la possibilità di restituzione, da parte dello Stato estero interessato, dei costi delle attività svolte dalla Difesa italiana (di tipo contrattuale, amministrativo, addestrativo e manutentivo), con potenziale generazione di entrate per lo Stato riassegnabili al bilancio della Difesa, anche con la previsione di depositi a garanzia del Paese estero. Secondo tale configurazione, il soddisfacimento delle esigenze del Paese estero viene finanziato con risorse tratte dal bilancio di quello stesso Paese.

La relazione illustrativa ricorda altresì che operazioni tipicamente associate alle attività di *export* dell'operatore economico che produce il sistema d'arma sono le eventuali operazioni di credito all'esportazione (a cura della SACE) o di prestito (a cura della CDP). Queste ultime hanno la finalità di assicurare verso l'industria esportatrice il cd. «rischio Paese» e di adeguare, su richiesta del Paese acquirente, il profilo finanziario dell'operazione di acquisto alle disponibilità di bilancio di quello Stato. Le citate operazioni svolte da SACE e da CDP sono neutre rispetto alla gestione finanziaria che il Ministero della difesa italiano effettua per il soddisfacimento dell'esigenza dell'omologo estero. Quella gestione finanziaria viene effettuata in maniera da non generare assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice. Ciò significa, da un lato, che la disponibilità delle risorse dello Stato acquirente viene ricondotta a strumenti (del tipo deposito a garanzia) che assicurino la provvista finanziaria dello Stato estero per la realizzazione dell'acquisto di cui si tratta e, dall'altro lato, che nelle intese tra Stati e nei contratti con le industrie produttrici vengano inserite, come da prassi consolidata, clausole che assicurino l'assenza di responsabilità della stazione appaltante nazionale per gli eventuali inadempimenti degli obblighi facenti capo, rispettivamente, all'industria italiana e all'acquirente estero. Per tutte queste considerazioni, la citata relazione illustrativa evidenzia l'opportunità del coinvolgimento del MEF fin dall'inizio delle trattative.

Conclude ricordando a che l'inserimento di una disposizione specifica sui cosiddetti accordi «governo-governo» si deve anche all'attività svolta dalla Commissione Difesa del Senato nell'ambito di un affare assegnato «sulle prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza». La trattazione del predetto affare ha infatti consentito una riflessione ampia e importante sulla tematica, anche grazie alle audizioni

svolte (tra cui il Segretario Generale della difesa, gli amministratori delegati di Leonardo e Fincantieri, il direttore dell'UAMA, rappresentanti di diversi *cluster* regionali ed AIAD). Nella risoluzione approvata dalla Commissione all'unanimità – lo scorso 3 luglio, si impegnava il Governo a intervenire per consentire allo Stato di svolgere anche attività contrattuale.

Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene, sull'ordine dei lavori, la senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), chiedendo di non procedere al voto nell'odierna seduta. Ciò al fine di valutare adeguatamente i profili di competenza evidenziati dal relatore.

La presidente DONNO, pur ricordando che i tempi a disposizione restano comunque ristretti, accoglie tale proposta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

La presidente DONNO rende noto che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 12 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

*Presidenza della Vice Presidente
DONNO*

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

236^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani e il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono in corso di definizione una serie di riformulazioni di emendamenti segnalati, sui cui c'è già un orientamento favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori DAMIANI (*FI-BP*) e TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alla conclusione dell'intervento in Aula del Presidente del Consiglio, previsto a partire dalle ore 15,30.

La Commissione conviene

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle ore 16.45.

Il PRESIDENTE informa di aver revocato la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 8.2000/4, 28.2000/14, 47.0.2000/10 e 100.2000/11.

Informa altresì che sono state depositate le seguenti riformulazioni di emendamenti già presentati in precedenza, di cui si riserva di valutare l'ammissibilità: 44.2000/4 (testo 2), 44.2000/5 (testo 2) e 73.0.2000/2 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica poi che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 5.0.5 (testo 2), 6.0.32 (testo 2), 18.23 (testo 2), 20.2 (testo 3), 28.0.17 (testo 2), 28.0.48 (testo 2), 32.0.114 (testo 2), 32.0.145 (testo 3), 39.0.4 (testo 3), 55.0.99 (testo 2), 55.0.119 (testo 2) e 60.0.121 (testo 3) (*pubblicati in allegato*).

Segnala quindi, a rettifica di un mero errore materiale, che l'emendamento 6.0.32 non deve intendersi ritirato.

Il senatore MANCA (*PD*) deposita l'emendamento 55.0.29 (testo 2), pubblicato in allegato, sull'accesso personalizzato alle farmacie per malati cronici.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) propone di riconsiderare il contenuto dell'emendamento 55.0.47 sui farmaci omeopatici.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) annuncia il deposito di un nuovo emendamento sul tema in questione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 55.0.29.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, verificata la presenza del numero legale, messi ai voti con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 5.0.5 (testo 2), 6.0.32 (testo 2), 18.23 (testo 2), 20.2 (testo 3) e 28.0.17 (testo 2). A tale ultimo emendamento tutti i senatori della Commissione chiedono di aggiungere la propria firma.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, la Commissione approva quindi l'emendamento 28.0.48 (testo 2), che è messo ai voti congiuntamente all'emendamento 18.0.50, riformulato, in modo da essere identico al primo, in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Viene altresì approvato l'emendamento 32.0.114 (testo 2), previo parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, messo ai voti congiuntamente agli emendamenti 45.0.9, 101.6 e 101.17, così come riformulati in modo da avere identico testo (*pubblicati in allegato*).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 32.0.114 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 17.05, riprende alle ore 17.15.

Su proposta dei RELATORI l'emendamento 32.0.145 (testo 3) viene accantonato.

La Commissione approva invece l'emendamento 39.0.4 (testo 3), posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 55.0.99 (testo 2), dopo interventi dei senatori DAMIANI (*FI-BP*), Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*) e Antonella FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), viene approvato.

La Commissione approva altresì, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento 55.0.119 (testo 2), posto ai voti congiuntamente all'emendamento 41.66, riformulato in un testo 2 in modo da avere contenuto identico e pubblicato in allegato.

Si passa all'esame dell'emendamento 60.0.121 (testo 3), sul quale il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole.

Il PRESIDENTE riterrebbe opportuno, al fine di rispettare la gerarchia delle fonti del diritto, espungere il comma 5, che modifica il testo di un decreto ministeriale.

Il senatore TARICCO (*PD*) conferma la formulazione proposta, sulla quale segnala che è stata conseguita un'intesa a livello politico.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che, al comma 5, occorrerebbe specificare che i requisiti richiesti debbano essere posseduti cumulativamente.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), in ragione dell'ampiezza della proposta, chiede chiarimenti sul contenuto.

Si associa il senatore FERRO (*FI-BP*) che chiede un accantonamento della proposta.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) invita i presentatori a fornire chiarimenti, respingendo, in via generale, l'ipotesi di ulteriori accantonamenti.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra il contenuto della proposta, volta a prorogare disposizioni sugli impianti a biogas di ridotte dimensioni, ad autorizzare l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare, a determinare condizioni, nuovi incentivi, nonché a chiarire la definizione del prodotto di digestione, destinato ad alimentare gli stessi impianti.

Il sottosegretario MISIANI condiziona il parere favorevole sull'emendamento ad alcune limitate modifiche al testo.

Il senatore TARICCO (*PD*) accoglie le riformulazioni proposte e presenta l'emendamento 60.0.121 (testo 3) (*pubblicato in allegato*).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma all'emendamento.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva, anche a nome dei senatori del proprio Gruppo, di sottoscrivere l'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 60.0.121 (testo 3) è approvato.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede che sia posto in votazione l'emendamento 63.0.48. Osserva infatti che nella seduta pomeridiana di ieri, l'emendamento è stato riformulato in un testo 2 perché erroneamente considerato analogo nel contenuto all'emendamento 12.0.33 ed è stato pertanto messo ai voti congiuntamente con tale emendamento, risultato approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo stato votato l'emendamento 63.0.48 (testo 2) nei termini citati, non è possibile porre in votazione nuovamente la proposta. Assicura comunque che verranno effettuati gli opportuni approfondimenti.

Si passa all'esame dell'emendamento 68.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato, sul quale la relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole.

Il PRESIDENTE segnala che la proposta è analoga all'emendamento 68.0.4, invitando i proponenti a riformularla in un testo 2 in modo da poterle porre in votazione congiuntamente

Tutti i componenti della Commissione aggiungono la propria firma all'emendamento 68.0.2 (testo 2).

È altresì riformulato in un testo 2 l'emendamento 60.0.4 (*pubblicato in allegato*).

Messi ai voti congiuntamente, gli emendamenti 68.0.2 (testo 2) e 68.0.4 (testo 2), sono approvati all'unanimità.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.145 (testo 3).

Il sottosegretario CASTELLI condiziona il proprio parere favorevole a una limitata riformulazione che, dopo le parole: «ancora dovuto ai creditori» inserisca le seguenti: «come individuati» .

Il senatore TARICCO (*PD*) fa proprio l'emendamento e accoglie tale invito, presentando la proposta 32.0.145 (testo 3) (*pubblicata in allegato*).

La Commissione approva l'emendamento 32.0.145 (testo 3).

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.0.21 (testo 3), condizionato a una riformulazione.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) anticipa l'intendimento di procedere a una riformulazione dell'emendamento. Coglie l'occasione per auspicare unanime consenso sulla proposta, che consente di stanziare risorse per la celebrazione del centenario del Partito Comunista Italiano, il cui contributo alla costruzione della democrazia è eredità condivisa del Paese.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti con riferimento all'indicazione della entità della cifra massima stanziabile.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) riterrebbe legittimo lasciare al Presidente del Consiglio la responsabilità di determinare l'importo, come suggerito dal relatore nella sua proposta di riformulazione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia una forte contrarietà all'emendamento, che ritiene un precedente pericoloso, in quanto si attribuirebbe al Presidente del Consiglio la discrezionalità di decidere le risorse da stanziare, che possono così essere comprese tra un cifra simbolica

e l'intero ammontare del fondo al quale si attinge. In via generale, la sua contrarietà riguarda altresì il fatto che risorse pubbliche vengano dedicate a celebrazioni di anniversari di fondazione di partiti politici: si tratta di iniziative pienamente legittime, ma che devono essere autofinanziate dai promotori.

Si associa a tali considerazioni la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), facendo presente che il suo Gruppo è pronto ad appoggiare emendamenti che rispondono a esigenze realmente condivise, mentre non può sostenere iniziative squisitamente di parte.

Il senatore MANCA (*PD*), premesso di non essere mai stato iscritto al Partito Comunista Italiano, stigmatizza la pericolosa strumentalizzazione cui si assiste rispetto a una proposta senza ulteriori oneri per le finanze pubbliche e che si propone come iniziativa culturale, a ricordo del contributo di un partito alla storia democratica del Paese.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) si sofferma sull'importanza culturale dell'emendamento, ritenendo pacifico il contributo offerto alla costruzione della Repubblica dal Partito Comunista Italiano, alla cui area egli non ha peraltro mai fatto riferimento.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che nell'Aula del Senato sono iniziate le dichiarazioni di voto, sospende, come convenuto, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19,55.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di togliere la seduta e di posticipare alle ore 21 l'inizio della seduta notturna, già convocata per le ore 20,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1586**

Art. 5.

5.0.5 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,9 milioni per l'anno 2021, 4 milioni di euro per il 2022, 2,1 per l'anno 2023 e 0,5 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2, dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è incrementato per l'anno 2020 di 0,4 milioni di euro.

Art. 6.**6.0.32 (testo 2)**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29";

b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis. A partire dal 1 gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.";

c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 18.**18.23 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI, LAUS

All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;*

b) *dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:*

«6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulti applicato il trattamento previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto collettivo nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, vengano inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico, sarà riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».

18.0.50 (testo 2)

RUSSO, CAMPAGNA, MARILOTTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinqies*. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità"».

Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 20.**20.2 (testo 3)**

NANNICINI, CONZATTI, MATRISCIANO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, LAUS, NOCERINO, ROMANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Art. 28.**28.0.17 (testo 2)**

IORI, VERDUCCI, TARICCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento per nuove o maggiori spese o per riduzioni di entrate relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto dei seguenti importi, anche con riferimento alla proiezione pluriennale:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2020 - 4.374.000;
2021 - 16.596.000;
2022 - 15.725.000.

28.0.48 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, RUSSO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*qua-ter* è inserito il seguente:

"5-*quinq-ues*. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro nell'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità"».

Conseguentemente, l'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 32.

32.0.114 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI, GARAVINI, ALDERISI, CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

32.0.145 (testo 3)

VALENTE, SANTILLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 39.**39.0.4 (testo 3)**

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato"».

Art. 41.**41.66 (testo 2)**

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 54-bis.***(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)*

1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Re-

gioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio del presente articolo.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 44.

44.2000/4 (testo 2)

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MARILOTTI

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 500.000 euro per gli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, sono apportata le seguenti variazioni:

2021: - 500.000;
2022: - 500.000.

44.2000/5 (testo 2)

MANCA, FERRARI

All'emendamento 44.2000, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 500.000 euro per gli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2021: - 500.000;
2022: - 500.000.

Art. 45.**45.0.9 (testo 2)**

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, GIOTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 55.**55.0.29 (testo 2)**

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406, sono aggiunti i seguenti:

"406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, prevede la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 179 del 2012, i medici di base che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti. Informano periodicamente, e ogni volta risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia"».

55.0.99 (testo 2)

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO, CASTELLONE, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ROMAGNOLI, ANGRISANI

Sostituire il comma con i seguenti:

«1. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 2 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

2. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

3. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

55.0.119 (testo 2)

MAUTONE, ORTIS, ANGRISANI, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno)

1. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della Salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 1, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio del presente articolo».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 60.

60.0.121 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)

1. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è definito entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma precedente, è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

3. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall'anno 2020, l'alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno e fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono pubblicati bandi per l'ammissione agli incentivi per i nuovi impianti, di potenza elettrica non superiore a 300 KW, pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all'anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

5. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

"o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica";

b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 32-bis.

(Condizioni di equiparabilità)

1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

- b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
- c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
- d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
- e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 32-ter.

(Modalità di utilizzo)

1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 32-quater.

(Controlli)

1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 68.**68.0.2 (testo 2)**

BOTTICI, PESCO, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 68-bis.***(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma *7-sexies*, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma *7-bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a

norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma *7-bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma *7-bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma *7-bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-nonies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *7-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *7-quinquies*».

68.0.4 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle

province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-*sexies*, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-*bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-*bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-*bis*, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-*bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

7-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma *7-sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma *7-quinquies*».

Art. 73.

73.0.2000/2 (testo 2)

VATTUONE

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma *5-bis.3* e all'articolo 241-*bis*, commi *4-bis* e *4-octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della presente legge individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

Art. 101.**101.6 (testo 2)**

CARIO, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

101.17 (testo 2)

FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di riprenderla durante le eventuali sospensioni dei lavori dell'Assemblea.

Poiché non vi sono obiezioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 8,55 riprende alle ore 14,20.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame dei provvedimenti di urgenza all'ordine del giorno alla seduta già convocata alle ore 8,30 di domani.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria**110^a Seduta**

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano ulteriori richieste di intervento in discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), ad integrazione dell'intervento di ieri, ribadisce le criticità delle disposizioni finalizzate al contrasto dell'omesso versamento delle ritenute fiscali contenute nell'articolo 4 del provvedimento, che a suo avviso avranno implicazioni fortemente negative per i committenti di lavori e per le imprese appaltatrici. Si sofferma, in particolare, sulla tempistica da rispettare per i versamenti e sulle responsabilità che i nuovi obblighi pongono in capo ai committenti e alle imprese, stigmatizzando l'esclusione della possibilità che essi si avvalgano dell'istituto della compensazione. Nel sottolineare l'importanza della regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, chiarisce tuttavia che tale obiettivo vada perseguito senza gravare le imprese di ulteriori oneri burocratici, utilizzando piuttosto strumenti amministrativi già esistenti, quale il DURC, e ricorrendo a un controllo preventivo sulla regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se i veicoli con motore a due tempi siano inclusi tra quelli per i quali sono previsti incentivi alla rottamazione.

Il PRESIDENTE osserva che la disposizione indicata non sembrerebbe contenere riferimenti specifici sul punto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore CIOFFI (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole (*pubblicato in allegato*).

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta l'assoluta contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, del quale valuta errato sia l'approccio che il metodo di intervento. Evidenzia quindi le numerose criticità rilevate, che rischiano di avere effetti recessivi dal punto di vista economico. Si sofferma sul cervellotico aumento di incombenze burocratiche sul settore delle imprese e sul mondo del lavoro derivante dalle disposizioni contenute all'articolo 4, nonché sulle conseguenze negative delle modifiche alla disciplina degli adempimenti fiscali relativi alla compravendita di veicoli di provenienza comunitaria introdotte dall'articolo 9. Ritiene inoltre che le misure volte ad incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici favoriscano il settore bancario a danno del commercio e dei consumatori finali e che andrebbe invece salvaguardato l'uso del contante, eventualmente prevedendo sistemi che consentano la tracciabilità anche di tale modalità di pagamento. Giudica inaccettabile l'introduzione del meccanismo della lotteria degli scontrini quale sistema per contrastare l'evasione fiscale e lamenta la scarsa coerenza delle disposizioni sul gioco d'azzardo rispetto agli obiettivi di contrasto della ludopatia più volte avanzati dalla stessa maggioranza. Nonostante le modifiche introdotte durante la discussione del provvedimento alla Camera dei deputati con l'apporto del gruppo della Lega, valuta negativamente le norme relative al pagamento dell'IVA da parte delle scuole guida, definite in accoglimento di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ma che non tengono conto della specificità del settore in Italia. Dopo aver sottolineato come l'introduzione del pagamento dell'IMU per le piattaforme petrolifere determini il rischio di conseguenze negative in termini economici e di occupazione non compensate da aumenti significativi del gettito fiscale, evidenzia la contraddizione insita, da un lato, nell'introduzione di nuove forme di tassazione, quali la «*plastic tax*» e la «*sugar tax*», dall'altro nell'eliminazione di talune consistenti fonti di entrate per le casse dello Stato, quale quella relativa alla tassazione dei *money transfer*, ora irragionevolmente soppressa. Esprime quindi forte preoccupazione per il destino dell'Alitalia, sul quale sarebbe opportuno ricevere delucidazioni. Nel ribadire un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento in esame, che introduce nuove tasse e non risponde affatto alle istanze del mondo produttivo e del lavoro, sollecita quindi la maggioranza ad un cambiamento

di rotta che porti ad un alleggerimento della pressione fiscale e all'eliminazione degli oneri burocratici.

Annuncia infine il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere proposto dal Relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

nell'ambito delle misure introdotte al Capo I, finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva e delle frodi fiscali, l'articolo 4 reca una serie di norme in materia di omesso versamento delle ritenute relative all'utilizzo di manodopera;

l'articolo 6 stabilisce che le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori siano tenuti a mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, su richiesta e senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici;

con l'articolo 11-*bis* si prevede che una quota pari a 5 milioni di euro annui, a valere sul Fondo per gli interventi di adeguamento dei porti, sia destinata, a decorrere dal 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci;

l'articolo 32 provvede ad adeguare l'ordinamento interno alla sentenza emessa lo scorso marzo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, escludendo l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1 dalle prestazioni didattiche esenti dall'IVA;

l'articolo 35 dispone l'ampliamento dell'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge per gli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine;

con l'articolo 40 si dispone l'esclusione di RFI dall'applicazione dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica attualmente previsti per le pubbliche amministrazioni. Si precisa inoltre che la società conservi autonomia finanziaria e operativa, fermo restando l'obbligo di informare preventivamente i Ministeri e le Autorità competenti in relazione alle operazioni finanziarie che comportano una variazione dell'esposizione debitoria. Infine si autorizza la spesa di 460 milioni di euro per il 2019 per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale;

con l'articolo 47 si introducono modifiche alla disciplina del Fondo per il trasporto pubblico locale;

l'articolo 51 reca norme finalizzate ad eliminare duplicazioni, contrastare l'evasione fiscale e conseguire risparmi di spesa, stabilendo che anche i dati relativi alle tasse automobilistiche vengano acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico;

l'articolo 52 interviene su vari aspetti della disciplina dei dispositivi antiabbandono. In particolare viene differita al 6 marzo 2020 la data a decorrere dalla quale verranno applicate le sanzioni per il mancato utilizzo dei seggiolini. La tipologia di agevolazioni ammesse viene inoltre ampliata alla concessione di contributi e si prevede che venga riconosciuto un contributo di 30 euro per ogni dispositivo antiabbandono acquistato fino all'esaurimento delle risorse stanziare, quantificate in 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5 milioni di euro per l'anno 2020;

l'articolo 53-*bis* introduce alcune agevolazioni, tra le quali l'applicazione dell'IVA ridotta al 4 per cento, per i veicoli e i motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica ceduti a soggetti diversamente abili e ai loro familiari;

in fine, l'articolo 58-*octies* istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo unico per l'edilizia scolastica le cui risorse sono destinate alle esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate,

esprime parere favorevole.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

145^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore NANNICINI (*PD*), nel riferire sugli aspetti del decreto-legge in titolo maggiormente attinenti l'ambito di competenza della Commissione, richiama innanzitutto l'attenzione sulle misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute recate dall'articolo 4. Si sofferma quindi sull'articolo 13-*bis*, volto a modificare la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine relativa agli enti di previdenza. Dopo aver segnalato l'articolo 13-*ter*, recante una serie di agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori rientrati in Italia, dà conto dell'articolo 43, concernente la disciplina dei contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali. Osserva poi che l'articolo 58-*ter* finanzia la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività con parte delle risorse già destinate dal decreto-legge n. 101 del 2019 all'incremento delle risorse per la proroga delle CIGS concessa per riorganizzazione, crisi aziendali o contratto di solidarietà.

In conclusione, il relatore esplicita il proprio orientamento a predisporre una proposta di parere favorevole con osservazioni relative in particolare agli articoli 4 e 13-*ter*, in considerazione del rischio che si determinino aggravii amministrativi a carico di committenti e appaltatori e che sullo stesso lavoratore possano essere contestualmente operate ritenute

compensabili e non compensabili e stante la necessità di scoraggiare comportamenti opportunistici, nonché di attrarre personale con alti livelli di specializzazione.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) fa presente che nonostante l'impegno dimostrato i commissari della propria parte politica non potranno partecipare ulteriormente alla seduta a causa di un impegno contestuale del Gruppo. Si esprime quindi criticamente rispetto alla distorsione del regolare funzionamento del sistema bicamerale reso evidente dall'*iter* del disegno di legge in esame, tale da impedire al Senato, in conseguenza di tempi disponibili eccessivamente limitati, di svolgere una trattazione provvista di un'effettiva incidenza.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Gruppo Forza Italia per la partecipazione e puntualizza che le votazioni conclusive dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno avverranno comunque nella seduta convocata per domani

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (*pubblicato in allegato*).

La senatrice PARENTE (*IV-PSI*) sollecita l'attenzione del relatore sulla questione dei lavoratori precari impegnati nel servizio di pulizia delle scuole, facendo presente che il numero dei soggetti di cui il provvedimento in esame prevede la stabilizzazione è inferiore al numero reale dei lavoratori coinvolti. Sottolinea inoltre a tale riguardo le conseguenze della mancata stabilizzazione sul sistema degli ammortizzatori sociali.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) si riserva di valutare le considerazioni espresse dalla senatrice Parente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1633

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

condivisa la finalità del provvedimento di prevedere misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerato che l'articolo 1 prevede l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a docenti precari con specifici requisiti di esperienza nelle scuole statali, oltre che di formazione;

considerato, altresì, che l'articolo 1-*quinquies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. Disponendo, in particolare, che, nel caso in cui i provvedimenti giurisdizionali in questione intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza siano trasformati in contratti a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

apprezzato che l'articolo 2, al comma 5, lettere da *a*) ad *e*), e al comma 5-*bis* interviene sulla disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2019 per la stabilizzazione, come collaboratori scolastici, di 11.263 dipendenti delle imprese attualmente impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole, con riferimento a soggetti che abbiano almeno 10 anni di servizio a tempo indeterminato,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che lo stanziamento di euro 200 milioni annui di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, venga utilizzato dalle istituzioni scolastiche per finalità diverse dalla valorizzazione del merito del personale docente.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 19,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni che rivestono maggiore interesse per la Commissione, contenute nell'articolo 45.

Il comma 1 dell'articolo 45 differisce dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale – ai fini dell'accesso all'aumento, per il 2020 e il 2021, delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale – deve essere sancita l'intesa sul Patto per la salute 2019-2021.

Nello stesso articolo 45 la Camera ha aggiunto i commi da 1-*bis* a 1-*quater*.

In particolare, il comma 1-*bis* modifica la disciplina sui limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Al riguardo, la relatrice ricorda che, di recente, l'articolo 11, commi da 1 a 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, ha operato una revisione della disciplina sui limiti in oggetto. In base a tali norme, i limiti annui (a decorrere dal 2019) si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel me-

desimo 2018 in base alla previgente normativa (secondo la quale il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento); tale incremento è pari, per ogni anno, al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

La novella di cui al presente comma 1-*bis* eleva, con esclusivo riferimento al triennio 2019-2021, tale quota a 10 punti percentuali; si prevede, inoltre, per il medesimo triennio, che, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possa essere concesso (alla medesima regione) un ulteriore incremento, pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Resta fermo che dall'anno 2021 tutti gli incrementi percentuali summenzionati sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 45 sopprime, a decorrere dal 2020, le riduzioni, previste dalla norma vigente, relative all'importo ed ai corrispondenti volumi d'acquisto – da parte del Servizio sanitario regionale – di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Tali riduzioni sono pari (per ogni anno) a due punti percentuali rispetto alla spesa consuntivata nell'anno 2011. Il presente comma 1-*ter* sopprime le riduzioni, facendo riferimento, come nuovo limite massimo, al totale della suddetta spesa relativa all'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Il successivo comma 1-*quater* concerne i limiti massimi di età per gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le novelle prevedono che i vigenti limiti – i quali escludono i soggetti che abbiano un'età pari o superiore a 65 anni – si computino con riferimento alla data di conferimento dell'incarico.

Con riguardo ad altri articoli del decreto in conversione, la relatrice segnala che: l'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019) in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, e prevede inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica al Sistema suddetto dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri; l'articolo 29 autorizza la costituzione di un fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, al fine di prevenire il gioco da parte di

minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali; l'articolo 32-*ter* dispone, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali; l'articolo 32-*sexies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici; l'articolo 59, comma 3, lettera *a*), e l'elenco 1 allegato prevedono, ai fini della copertura finanziaria di alcune disposizioni del presente decreto, una riduzione per il 2019, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, delle dotazioni di alcuni programmi di spesa: riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione concerne: nella misura di 2 milioni di euro il programma 1.1 («Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», nell'ambito della missione «Tutela della salute»), nella misura di 10 milioni il programma 1.7 («Vigilanza sugli enti e sicurezza nelle cure», nell'ambito della summenzionata missione «Tutela della salute») e nella misura di 2 milioni il programma 3.1 («Indirizzo politico», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»); l'articolo 7 reca disposizioni volte al contrasto delle frodi nel settore dei carburanti e dei combustibili, anche al fine di tutelare la salute pubblica; gli articoli 46-*bis* e 58-*octies* destinano risorse finanziarie in favore dell'edilizia scolastica (anche per il profilo della sicurezza); l'articolo 52 concerne agevolazioni finanziarie per l'acquisto di dispositivi intesi a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli; l'articolo 55-*ter*, infine, modifica la disciplina di rango regolamentare «sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani, giovedì 12 dicembre, per svolgere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1638.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria**137^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA***(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FEDELI (*PD*), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del cosiddetto «decreto fiscale» (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Originariamente composto da 60 articoli, con le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone ora di 89 articoli, suddivisi in 5 capi, concernenti rispettivamente: misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali; disposizioni in materia di giochi; ulteriori disposizioni fiscali; modifiche alla disciplina penale e amministrativa in materia tributaria; ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili.

Le norme contenute nel Capo I (articoli 1-22) sono volte al contrasto all'evasione e alle frodi fiscali. Tali norme agiscono in una serie di ambiti, tra cui il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.

In particolare, l'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, stabilendo il divieto del pagamento del debito accollato mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante.

L'articolo 2 prevede una serie di norme che stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di

esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

L'articolo 3, modificato alla Camera, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. L'articolo, inoltre, estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

L'articolo 4, interamente sostituito alla Camera, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare, dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. L'articolo inoltre stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. Si estende il meccanismo dell'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Gli articoli da 5 a 8 e da 10 a 12 del decreto, intervengono sulla filiera della distribuzione dei carburanti e sulle accise sui prodotti energetici. Rientrano in tale ambito le norme volte a: limitare i casi di utilizzo della dichiarazione d'intento per la non applicazione dell'IVA; modificare i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva; obbligare i depositi fiscali sopra una certa soglia ad adottare il sistema informatizzato, cosiddetto INFOIL, per la gestione dei prodotti energetici, nonché a trasmettere per via telematica il documento di accompagnamento doganale per il trasporto di carburanti e i quantitativi di energia elettrica e di gas naturale trasportati e forniti ai consumatori finali.

L'articolo 13-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende le maggiori agevolazioni disposte dal cd. decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) per i lavoratori rimpatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo di operare per i lavoratori chi si ritrasferiscono nel Paese dal 2020), purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori rimpatriati. Viene inoltre istituito il Fondo «Controesodo», con dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell'estensione disposta dall'articolo in commento.

L'articolo 14, in materia di documentazione elettronica delle operazioni, consente alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate, a spe-

cifiche condizioni e limiti, di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche. La norma prevede, a tutela della privacy, che siano adottate apposite misure di sicurezza in conformità con il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali.

Gli articoli da 18 a 22 intervengono sull'uso del contante, prevedendo l'incentivazione dei pagamenti elettronici e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, l'articolo 18 prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dagli attuali 3.000, è destinata a raggiungere 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Al riguardo, si ricorda che, accanto alle condotte penalmente rilevanti, la normativa interna volta a prevenire e contrastare le pratiche illecite è dettata principalmente dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione delle normative europee in tema di antiriciclaggio.

Gli articoli da 19 a 22 escludono dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini e prevedono premi aggiuntivi per i pagamenti elettronici. Inoltre, introducono un sistema di segnalazione per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini. L'articolo 22 modificato alla Camera, introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Esso è riconosciuto agli esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis*.

Con riferimento alla materia dei giochi, il Capo II del decreto-legge (articoli 24-31) mira, tra l'altro, a contrastare fenomeni illegali: si prorogano al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, alle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo (articolo 24); si aumenta, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (articolo 26); si istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27) e si vieta agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale (articolo 28).

Il Capo III (articoli 32-38-*ter*) introduce ulteriori norme fiscali, tra cui la proroga al 30 novembre 2019 del termine per il versamento di somme dovute per la cosiddetta rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali e l'istituzione di un'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dal 2020.

In particolare, l'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2019 (causa C-449/17), specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida B e C1, fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente dal contribuente.

L'articolo 32-*bis*, introdotto alla Camera al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019 (causa C-291/18), prevede che, all'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 1997, sia espunta la cessione di piattaforme dalle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (in quanto ricomprese nella nozione di cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali), le quali non rientrano nella base imponibile ai fini dell'IVA. Nella citata sentenza, la Corte si è pronunciata dichiarando che l'articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 95/7/CE, in materia di IVA sui traffici internazionali, deve essere interpretato nel senso che nell'espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare», che vi compare ai fini dell'esenzione, non sono ricomprese opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.

L'articolo 32-*ter*, introdotto alla Camera, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020. Al riguardo, si rileva che la direttiva IVA 2006/112/CE, agli articoli 98 e 99, consente agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell'allegato III della direttiva, tra cui al numero 3) figurano i prodotti di protezione dell'igiene femminile.

L'articolo 32-*quater*, introdotto alla Camera, chiarisce il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza, il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d'impresa e soggetti IRES.

L'articolo 38-*ter*, introdotto alla Camera, prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari, abbassa alcune soglie di punibilità e introduce, in caso di condanna, la confisca allargata, ossia la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito. La confisca allargata è consentita solo in relazione a delitti caratterizzati da condotte fraudolente. La norma modifica, altresì, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al fine di prevedere specifiche sanzioni amministrative ove il reato di dichiarazione fraudolenta sia commesso a vantaggio dell'ente. Al riguardo, si ricorda che la direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale – la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3 della recente legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) – demanda agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche che abbiano tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi finanziari del-

l'Unione, qualora tali reati siano stati commessi da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici societari (articolo 6 della direttiva).

Con il Capo V (articoli da 40 a 60) sono introdotte misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Tra queste, si segnala l'articolo 41, comma 1, che prevede il rifinanziamento, nella misura di 670 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (la cui dotazione viene incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività», a sua volta alimentato da risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Il comma 2 prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, nel limite di 20.000 euro di costo, per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019. La norma specifica che la concessione a titolo gratuito delle garanzie sarà disposta nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sugli aiuti di Stato *de minimis*.

L'articolo 46-*bis*, introdotto alla Camera, interviene sulla disciplina delle risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, con particolare riferimento alla quota parte delle risorse destinate, in base alle scelte dei contribuenti, agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

L'articolo 52, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede, al comma 1, che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo. Il comma 2, novellando il comma 296 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo e stabilisce la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro per l'anno 2020. È stata inoltre differita al 6 marzo 2020 l'applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

L'articolo 53 stanziava per l'anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Viene richiamata la conformità al regolamento (CE) n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle

emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che fissa prescrizioni comuni per l'omologazione di veicoli a motore, dei loro motori, e delle parti di ricambio dei veicoli pesanti (camion, autobus, corriere) per quanto riguarda le emissioni prodotte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, dà conto dei contenuti del decreto-legge n. 126 del 2019, ampiamente modificato durante l'esame presso Camera dei deputati, conclusosi il 3 dicembre scorso.

Il provvedimento, originariamente composto di 10 articoli, a cui ne sono stati aggiunti altri 7 nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni in materia di scuola, dando seguito all'intesa raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali il 1° ottobre scorso, e ulteriori disposizioni relative alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché agli enti pubblici di ricerca.

In particolare, l'articolo 1, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente scolastico, prevede ai commi da 1 a 16 e al comma 19, l'indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto – fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020 – almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario. In tale contesto è previsto, per tali soggetti, anche il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole.

Contestualmente a tale procedura straordinaria, è previsto anche lo svolgimento di un concorso ordinario per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria.

Sempre all'articolo 1, il comma 18-*ter* prevede l'ammissione ai concorsi ordinari e alla predetta procedura straordinaria anche dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno, a condizione di conseguire il relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020, mentre il comma 18-*octies* prevede, per i concorsi per la scuola secondaria, un punteggio aggiuntivo per chi è in possesso del dottorato di ricerca.

Il comma 18-*quater* prevede l'immissione in ruolo, in via straordinaria, di personale docente a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019 per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo in considerazione dei tempi di applicazione del pensionamento «Quota 100», attingendo tra i docenti inseriti nelle pertinenti graduatorie.

Inoltre, i commi da 17 a 17-*septies*, prevedono che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo, a conclusione delle operazioni di immissione in ruolo in ciascuna regione, si possa procedere, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni.

I commi 18 e 18-*bis* prevedono che le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 restino validi per un ulteriore anno, e che i soggetti in graduatoria possano richiedere l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria di origine.

L'articolo 1-*bis* autorizza l'avvio, entro il 2020, di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nelle more, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004.

L'articolo 1-*ter* prevede l'acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding*).

L'articolo 1-*quater* prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare, in subordine a quelle ad esaurimento, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche.

L'articolo 1-*quinquies* reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente, stabilendo che, nel caso in cui provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti, stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, gli stessi contratti sono trasformati in contratti a tempo determinato, al fine di salvaguardare la continuità didattica.

L'articolo 1-*sexies* prevede, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

L'articolo 2, commi 1 e 2, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami. Si prevedono, poi, moduli formativi nei due anni successivi alla conferma in ruolo.

L'articolo 2, commi 3 e 4, autorizza l'avvio di un concorso per l'assunzione, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici per le funzioni ispettive e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 dirigenti tecnici. Nelle more, autorizza l'attribuzione fino al 2020 di 59 incarichi temporanei per le funzioni ispettive.

I commi 5 e 6 dell'articolo 2 prevedono disposizioni in materia di stabilizzazione di collaboratori scolastici e in materia di progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

L'articolo 3, comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, in aggiunta ai docenti e al personale educativo che erano già esclusi.

Gli articoli 4 e 5 prevedono disposizioni di semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca e in materia di chiamata nel ruolo di professore universitario, mentre l'articolo 6 prevede disposizioni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale degli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 7 prevede che l'insegnamento dell'educazione civica, introdotto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, avvenga senza incremento della dotazione organica.

L'articolo 8 reca disposizioni contabili e, al comma 5, estende l'applicazione del *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria di alcune delle disposizioni del decreto-legge recanti oneri, per circa 21 milioni di euro per il 2019, 12 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e di 19,7 milioni annui a decorrere dal 2023.

L'articolo 9-bis prevede l'applicazione del decreto alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, mentre l'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

La relatrice sottolinea, quindi, l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone l'espressione di un parere favorevole.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti presentati al provvedimento non rileva profili di incompatibilità comunitaria, salvo che sugli emendamenti 1.46 e 1.62, nella misura in cui prevedono la disapplicazione dei limiti ai contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per i docenti della scuola paritaria, senza prevedere alcuna forma alternativa volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, come previsto dalla direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Similmente, l'emendamento 1.64 prevede per gli stessi contratti con la scuola paritaria una disciplina diversa rispetto a quella del predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, stabilendo, tuttavia, un tempo determinato non superiore a 48 mesi. Tale soluzione sembra porsi, quindi, come legge speciale rispetto alla citata norma generale e potrebbe rispondere adeguatamente all'obbligo di prevenire gli abusi derivanti dal-

l'utilizzo reiterato della contrattazione a termine, previsto dalla citata direttiva 1999/70/CE.

Propone quindi di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.46 e 1.62 e un parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la predetta osservazione inerente l'emendamento 1.64.

La senatrice FEDELI (PD) ricorda che, in base alla direttiva 1999/70/CE, il superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa nazionale di attuazione impone la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, cosa che nel settore pubblico richiede lo svolgimento di procedure concorsuali.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE ULTERIORE SEDUTA PER DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 11 dicembre alle ore 19, non avrà luogo.

Propone di convocare una nuova seduta della Commissione nella giornata di domani, giovedì 12 dicembre, alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1633
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge reca disposizioni in materia di scuola, dando seguito all'intesa raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali il 1^o ottobre scorso, e ulteriori disposizioni relative alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché agli enti pubblici di ricerca;

valutato che le disposizioni del decreto-legge non sollevano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge;

b) parere contrario sugli emendamenti 1.46 e 1.62, in quanto prevedono la disapplicazione dei limiti ai contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per i docenti della scuola paritaria, senza prevedere alcuna forma alternativa volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, come previsto dalla direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Al riguardo si ricorda che il predetto accordo, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tali limiti al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, fermo restando che le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Dispone quindi la Clausola 5, punto 1, dell'accordo che, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, una o più misure relative a: *a)* ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; *b)* la durata massima totale dei contratti o

rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti;

c) parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:

– l'emendamento 1.64 prevede per gli stessi contratti con la scuola paritaria un tempo determinato non superiore a 48 mesi. Tale soluzione sembra porsi, quindi, come legge speciale rispetto a quella generale di cui al citato articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e potrebbe rispondere adeguatamente all'obbligo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo reiterato della contrattazione a termine, previsto dalla citata direttiva 1999/70/CE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

S. 1638, approvato dalla Camera

(Parere alla 6^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 20 novembre 2019, un parere favorevole con un'osservazione. In particolare, il parere rilevava che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione), che assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, *m*) della Costituzione) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

L'osservazione richiedeva di approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47, comma 1, al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei livelli adeguati di servizio nel settore del trasporto pub-

blico locale ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale. Infatti, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse. Nel rilevare che l'osservazione non è stata recepita propone che essa sia nuovamente inserita nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Premettendo che nella relazione si soffermerà sulle modifiche inserite alla Camera di interesse per la Commissione, rinvia, per un'illustrazione più esaustiva alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 10-*bis* amplia l'ambito operativo del cosiddetto «ravvedimento operoso», estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie. L'articolo 11-*bis* prevede la destinazione di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 30 estendono agli enti strumentali delle regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società Invimit, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro. Il comma 2-*ter* specifica poi che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi in esame, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

L'articolo 32-*quinquies* dispone l'esenzione dall'IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

L'articolo 32-*sexies* istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali. All'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa (*recte*: di concerto) con i ministri della salute e dei beni culturali.

Rileva come al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio.

L'articolo 38-*bis* modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, destinato a province e città metropolitane. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. La norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati

purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione.

Segnala come al riguardo andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali; si ricorda inoltre che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 prevede, per l'intesa tra Stato e regioni, una diversa procedura nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).

L'articolo 38-ter prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Al riguardo segnala che la norma potrebbe essere suscettibile di approfondimento alla luce delle competenze delle regioni in materia di riscossione e accertamento della tassa stabilite dal decreto ministeriale n. 418 del 1998.

I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 40 autorizzano la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

All'articolo 42 è stato inserito il comma 1-bis che precisa che, in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, nel caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

All'articolo 45, il comma 1-bis aumenta il limite di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale dal 5 al 10 per cento in ciascun anno rispetto all'anno precedente. Il comma 1-ter stabilisce inoltre che dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011. Il comma 1-quater prevede che per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

Il comma 1-bis dell'articolo 46 dispone che nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo vigente di 5 euro).

Il comma 1-bis dell'articolo 47 esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione degli autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche «Euro 0», i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.

Al riguardo, poiché all'attuazione della disposizione si dovrà provvedere attraverso un'integrazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti attuativi dell'articolo 1, comma 232 della legge n. 190 del

2014 (legge di stabilità 2015), che la disposizione novella, andrebbe valutata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza unificata.

I commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 51 prevedono l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome dovranno far confluire i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche in tale sistema informativo.

Il comma *5-bis* dell'articolo 53 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio-marittime.

Il comma *5-ter* dell'articolo 53 estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già prevista per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

Numerose disposizioni intervengono quindi in materia di finanza degli enti territoriali. In particolare, i commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 57 rideterminano la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2020 con un incremento di 5,5 milioni di euro annui. Il successivo comma *1-quater* estende fino al 2023 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari stessi. I commi 2 e *2-bis* dell'articolo 57 escludono l'applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali; i successivi commi *2-ter* e *2-quater* esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale; i commi *2-quinquies* e *2-sexies* prevedono che per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020; il comma *2-septies* amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui; il comma *2-octies* prevede che l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a recenti provvedimenti normativi quali la legge n. 221/2015 (cd. «*green economy*») e n. 158/2017 (valorizzazione dei piccoli comuni) e il decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico sulle foreste); il comma *2-novies* reca un contributo per l'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale); i commi da *2-decies* a *2-quaterdecies* prevedono un contributo a favore di comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (si tratta nello specifico del comune di Campione d'Italia); il comma *2-quin-*

quiesdecies esenta le unioni di comuni dal pagamento dell'IRES per entrate di carattere commerciale; l'articolo 57-*bis* proroga le modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 e prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate; l'articolo 57-*ter* modifica la disciplina in materia di nomina dei revisori dei conti degli enti locali; l'articolo 57-*quater* incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e prevede l'attribuzione di una indennità in favore del presidente di provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella del sindaco; l'articolo 57-*quinquies* modifica la disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; l'articolo 58-*quinquies* modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

L'articolo 58-*septies* incrementa poi di 40 milioni di euro la dotazione relativa all'anno 2019 del fondo per le emergenze nazionali.

L'articolo 58-*octies* istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. All'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Segnala, al riguardo, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo.

L'articolo 59-*bis* reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Con riferimento alle disposizioni già presenti nel testo originario, ricorda che l'articolo 27 prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia. Segnala, al riguardo l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia, alla materia di legislazione concorrente «tutela della salute».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), pur apprezzando le richieste di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza stato città, dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia per le ragioni di contrarietà al merito del provvedimento già espresse nel corso dell'esame alla Camera.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (*FdI*) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*LEGA*) pur apprezzando la richiesta di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-città, annuncia il voto contrario del suo gruppo poiché il provvedimento non esprime una linea chiara su quali siano gli intendimenti del governo in ambito fiscale e poiché, in molte disposizioni, il Parlamento viene svuotato dei propri poteri rinviando la definizione concreta delle misure a provvedimenti ministeriali attuativi. Lamenta inoltre l'estrema esiguità delle risorse stanziare, che ammontano a soli 5 milioni di euro, peraltro escludendo le scuole paritarie che in alcune regioni del Nord, soprattutto per le scuole materne, suppliscono alla carenza di scuole pubbliche.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

S. 1633, approvato dalla Camera
(Parere alla 7^a Commissione del Senato)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, esprimendo, nella seduta del 20 novembre scorso, un parere favorevole con condizione e osservazioni.

Il parere ricordava che il provvedimento risulta riconducibile alla materia il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera *g*), *m*) ed *n*) della Costituzione).

La condizione presente nel parere richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali alla luce delle

competenze esclusive di alcune regioni a statuto speciale in materie di istruzione, competenze che si estendono anche alla materia dei concorsi del personale scolastico (si pensi per esempio all'assetto in materia delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La condizione è stata recepita, con l'inserimento nel testo dell'articolo 9-*bis*.

Le due osservazioni vertevano invece sull'articolo 3, comma 2. Il comma consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio.

In proposito, la prima osservazione richiedeva di chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo, e non solo di quelle primarie contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali.

La seconda osservazione richiedeva di chiarire e, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

Poiché entrambe le osservazioni non sono state recepite propone di reinserirle nell'ulteriore parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Nel ricordare che soffermerà sulle principali tra le numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera, rileva come all'articolo 1 siano stati inseriti i commi da 17-*bis* a 17-*novies*. In particolare, con i commi da 17-*bis* a 17-*septies* si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissioni in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni e province. Il comma 17-*octies* innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio, per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021. Inoltre, il comma 17-*novies* prevede che le predette disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali e fa salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo prima delle immissioni relative all'anno scolastico 2020-2021.

Al medesimo articolo sono stati inseriti i commi da 18-*bis* a 18-*octies*. Il comma 18-*bis* dispone che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possono richiedere l'inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Il comma 18-*ter* prevede che siano ammessi con riserva alle selezioni per i posti di sostegno anche i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro la data di en-

trata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La riserva si scioglie positivamente solo in caso di conseguimento del relativo titolo entro il 15 luglio 2020. Il comma 18-*quater* prevede che, in via straordinaria, sui posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti nelle graduatorie utili, in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa alla cd. «quota 100» sono nominati in ruolo docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato che siano in posizione utile per la nomina. In base al comma 18-*septies*, alla copertura degli oneri si fa fronte con i risparmi di spesa generati dal comma 18-*sexies* che stabilisce che i componenti dei gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità non sono più esonerati dalle attività didattiche. Il comma 18-*quinqüies* prevede l'incremento, finanziato dai medesimi risparmi, del fondo «La buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015. Il comma 18-*octies* prevede infine che nei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente di scuola secondaria, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca, è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

L'articolo 1-*bis* autorizza l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica. Nelle more dell'espletamento del concorso alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

L'articolo 1-*ter* prevede l'acquisizione da parte del personale docente, di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica.

L'articolo 1-*quater* prevede la costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Inoltre differisce dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

L'articolo 1-*quinqüies* reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, disponendo che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono trasformati in contratti a tempo determinato.

L'articolo 1-*sexies* dispone, in via transitoria, l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

Oggetto di significative modifiche alla Camera sono quindi state le lettere da *a)* ad *e)* del comma 5 dell'articolo 2. Nel testo attuale le disposizioni modificano la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni. In particolare, differisce dal 1° gennaio al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una prima procedura selettiva per soli titoli. Il comma *5-bis* reca la copertura dei relativi oneri.

La lettera *f)* del comma 5 dell'articolo 2 autorizza lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei confronti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il comma *1-bis* dell'articolo 6 prevede la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto del personale che presso gli enti di ricerca svolga attività di ricerca e tecnologiche in base ad un contratto di lavoro a termine o ad un assegno di ricerca. Si prevede che l'ente possa procedere a tale trasformazione previa procedura selettiva per titoli e colloquio dopo che il soggetto abbia svolto le suddette attività per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.

Le disposizioni sopra richiamate non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) nel condividere le osservazioni formulate dichiara che sarebbe necessario chiarire se le previsioni per le scuole siano valide solo per le scuole statali o anche per le paritarie.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*) chiarisce che l'osservazione contenuta nel parere fa riferimento alle sole scuole statali perché applicarlo anche alle scuole paritarie – che sono scuole «d'elezione» cioè scelte dai genitori spesso anche in luoghi lontani da quello di residenza – rappresenterebbe un costo eccessivo per le finanze pubbliche. Peraltro ritiene che concretamente la questione non si ponga in quanto la riduzione delle tariffe di trasporto viene compiuta sulla base dell'isee e le scuole paritarie, in quanto scuole a pagamento, difficilmente annoverano tra gli iscritti bambini con i requisiti isee previsti.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*LEGA*) ricorda che nei piccoli comuni della Lombardia e del Friuli sono rarissime le scuole materne pubbliche e dunque questa funzione viene assolta dalle scuole paritarie. I co-

muni si occupano del trasporto dei bambini a scuola e i genitori pagano una retta piuttosto bassa. Evidentemente il bambino che frequenta una scuola vicina a casa va a piedi, peraltro negli ultimi anni sono stati istituiti i pedibus i genitori o i nonni accompagnano a piedi i bambini, dunque questo servizio non serve per assecondare i capricci di chi desidera iscrivere il figlio in una scuola lontana pur avendo una scuola pubblica sotto casa.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) condivide le argomentazioni della collega Fregolent e chiarisce che il contesto scolastico non è uguale in tutta Italia. In molte zone i comuni sono privi di scuole statali e dunque i comuni si trovano costretti ad assolvere un ruolo importante. Ricorda che si tratta di un servizio che deve essere garantito a tutti.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, chiarisce che la norma è volta a garantire il trasporto scolastico in quanto connesso al diritto allo studio e dunque soltanto per il segmento obbligatorio. Ricorda che gli istituti scolastici del sistema integrato per l'educazione 0-6 anni non fanno parte del sistema obbligatorio. Valuta pertanto assolutamente irrilevante l'osservazione sollevata.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*) nel ricordare che molto probabilmente non sarà possibile apportare alcuna modifica al provvedimento, segnala che l'istanza avanzata dal collega Pella è di buon senso e che inserirla nel parere rappresenterebbe più che altro un'indicazione di carattere generale per i futuri legislatori. Ricorda peraltro che nel nostro ordinamento, dopo la legge n. 62 del 2000, le scuole paritarie sono equiparate alle scuole statali. Ricorda che la disposizione deriva da una pronuncia della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte che aveva dichiarato che il servizio doveva essere coperto per intero dalle famiglie e che personalmente si è impegnato, coinvolgendo anche l'Istituto di studi sulla finanza locale (IFEL) e l'ANCI, per presentare, nell'ambito dell'esame del progetto di legge di riforma del codice della strada, proposte emendative per affrontare il problema.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) ringrazia il collega Gariglio per la ragionevole e condivisibile posizione espressa. Constata invece che la relatrice e il gruppo del Movimento 5 stelle non hanno la volontà di comprendere che si tratta di un'istanza di buon senso proveniente dai sindaci. Per questo annuncia, la presentazione, insieme alla collega Fregolent, di un parere alternativo che, nelle premesse e nella prima osservazione, sostituisce il riferimento alle scuole dell'obbligo con quello alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie. Viene inoltre soppresso il riferimento ai meccanismi di perequazione (*vedi allegato 3*).

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) invita a considerare l'ipotesi di fare riferimento anziché alle scuole materne agli istituti educativi perché in questi istituti si studia attraverso il gioco.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, ribadisce che le scuole materne non fanno parte dell'obbligo scolastico cui si lega la possibilità di graduare le tariffe per il servizio di trasporto pubblico.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel porre in votazione la proposta di parere della relatrice, constata una situazione di confusione che non consente di verificarne l'esito. Anche in considerazione del fatto che da parte di alcuni deputati è stato equivocato l'oggetto della votazione, ritiene opportuno revocarla al fine di consentire ai componenti della Commissione di valutare appieno le proposte di parere in esame. Poiché ha appena avuto inizio la seduta del Senato, in cui sono previste votazioni, ritiene quindi preferibile, in mancanza di obiezioni, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata compatibilmente con l'andamento dei lavori della Commissione competente in sede referente e dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato.

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (S. 1638 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1638 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione); assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art.117, secondo comma, *m*) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (art. 117, quarto comma);

l'articolo 27 prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia – alla materia di legislazione concorrente «tutela della salute»;

l'articolo 32-*sexies* istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali; all'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa

con i ministri della salute e dei beni culturali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio;

l'articolo 38-*bis* modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tributo destinato a province e città metropolitane; i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione; al riguardo, andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali;

l'articolo 38-*ter* prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020; al riguardo, si segnala che la norma potrebbe essere suscettibile di approfondimento alla luce delle competenze delle regioni in materia di riscossione e accertamento della tassa stabilite dal decreto ministeriale n. 418 del 1998;

come già segnalato nel precedente parere, l'articolo 47, comma 1, dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse;

il comma 1-*bis* dell'articolo 47 esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione dei autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche «Euro 0», i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di emanazione del necessario provvedimento attuativo;

l'articolo 58-*octies* istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici; all'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Mi-

nistro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; al riguardo, si segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 27; dall'articolo 32-*sexies*; dall'articolo 47, comma 1-*bis* e dall'articolo 58-*octies*;

– approfondire la formulazione dell'articolo 38-*bis*;

– approfondire il contenuto dell'articolo 38-*ter*;

– approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47, comma 1, al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei livelli adeguati di servizio nel settore del trasporto pubblico locale ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale.

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (S. 1633 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1633 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera *g*), *m*) ed *n*); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;

l'articolo 3, comma 2, consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; come già segnalato nel parere precedentemente reso, appaiono al riguardo meritevoli di approfondimento due aspetti;

in primo luogo, appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali, al fine di garantire che il servizio di trasporto, da ritenersi strettamente connesso con il diritto costituzionale allo studio, sia omogeneo su tutto il territorio nazionale;

in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato, il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;

è stata recepita la condizione contenuta nel precedente parere che richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali;

– sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

ALLEGATO 3

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (S. 1633 Governo)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DELLA SENATRICE
FREGOLENT E DEL DEPUTATO PELLA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1633 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;

rilevato che:

il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera *g*), *m*) ed *n*); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;

l'articolo 3, comma 2, consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; come già segnalato nel parere precedentemente reso, appaiono al riguardo meritevoli di approfondimento due aspetti;

in primo luogo, appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali;

in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato, il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;

è stata recepita la condizione contenuta nel precedente parere che richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie;

– sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Sulla richiesta di trasmissione all'autorità giudiziaria di un resoconto stenografico classificato segreto

Disponendo la prosecuzione dei lavori in regime di segretezza, il PRESIDENTE, sulla scorta del dibattito avvenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza, rende noto che è pervenuta richiesta di trasmissione del resoconto stenografico relativo ad una audizione che ha avuto luogo presso la Commissione, con parti segretate.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori VITALI (*FI-BP*), GRASSO (*Misto-LeU*), SUDANO (*IV-PSI*), GIARRUSSO (*M5S*), PEPE (*L-SP-PSd'Az*), SACCONI (*FI-BP*) nonché i deputati PAOLINI (*Lega*) e CANTALAMESSA (*Lega*).

Su proposta del deputato CANTALAMESSA (*Lega*), il PRESIDENTE dispone il rinvio della discussione.

Autorizzazione allo svolgimento di una missione da parte di una delegazione della Commissione per il compimento di acquisizioni dichiarative a prova testimoniale e di prelievo documentale

Proseguendo i lavori in regime di segretezza, il PRESIDENTE sottopone la proposta di svolgimento, nella giornata di venerdì 13 dicembre 2019, di una missione da parte di una delegazione della Commissione per raccogliere dichiarazioni testimoniali ed acquisire documenti. L'interesse delle attività ivi svolte, in forza della delega conferita, avrà riguardo alle indagini concernenti l'ideazione, la rivendicazione e la fase esecutiva della strage di via dei Georgofili e l'insieme degli attentati continentali che ebbero luogo nel 1993.

La Commissione conviene all'unanimità.

Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, dottoressa Maria Antonia Vertaldi

Prosegue, in regime di pubblicità, l'attività conoscitiva delle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale con l'audizione della dottoressa Maria Antonia Vertaldi, presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma.

La dottoressa VERTALDI svolge una relazione sulle principali questioni che affliggono il sistema dell'esecuzione penale e sulle relative ipotesi di riforma e aggiornamento normativo.

Interviene il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) a cui la dottoressa VERTALDI fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 15,32.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, *Presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A, Andrea Quacivi, sul sistema informativo della fiscalità

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *Presidente*, introduce i temi dell'audizione di Andrea Quacivi, amministratore delegato di SOGEI Spa, accompagnato da Biagio Mazzotta, presidente di SOGEI Spa e da Maurizio Verginelli, *direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, di SOGEI Spa*.

Biagio MAZZOTTA, *Presidente di SOGEI Spa*, e Andrea QUACIVI, *amministratore delegato di SOGEI Spa*, svolgono una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Carlo GIACOMETTO (*FI*), Paolo GIULIODORI (*M5S*) e il senatore Andrea DE BERTOLDI (*FDI*), ai quali rispondono Andrea QUACIVI, *amministratore delegato di SOGEI Spa* e Maurizio VERGINELLI, *direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, di SOGEI Spa*.

Ugo PAROLO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi DI MAIO.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Giorgio SILLI (*Misto-C-10VM*), Laura RAVETTO (*FI*), Francesca GALIZIA (*M5S*), Manuel TUZI (*M5S*), Flavio DI MURO (*Lega*), i senatori Gregorio DE FALCO (*Misto*), Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), Marinella PACIFICO (*M5S*) e Tony Chike IWOBI (*L-SP-PSd'Az*).

Luigi DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia il ministro Di Maio e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 282 del 4 dicembre 2019, a pagina 91, seconda colonna, quinta riga, *sostituire le parole: «4 dicembre» con le parole: «6 e 7 novembre».*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Monica Micheli, vice presidente e la dottoressa Marianna Giordano, referente per la regione Campania del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (Cismai).

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il PRESIDENTE ringrazia le audite per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dà quindi la parola alla dottoressa Monica Micheli.

La dottoressa MICHELI, dopo aver ringraziato la Commissione per la possibilità offerta alla propria associazione di intervenire nell'ambito dei lavori della indagine conoscitiva sui temi della violenza, sottolinea come gli abusi nei confronti dei minori siano, come ha riconosciuto l'Organizzazione mondiale della sanità, un problema di salute pubblica e come le conseguenze a breve e a lungo termine sulle vittime siano conosciute in misura sempre più approfondita ed investano non solo la sfera emotiva e relazionale, ma anche quella somatica e organica. Purtroppo, a fronte di conoscenze sempre più estese in ordine alla necessità di contrastare la violenza e di prevenirla, si osservano alcuni casi di mancato funzionamento del sistema di protezione. Si registrano in particolare tutta una serie di occasioni mancate: la prevenzione non organica, l'assenza di un Piano nazionale infanzia, la disomogeneità nell'organizzazione dei servizi per l'infanzia e le disuguaglianze di protezione e cura tra Nord e Sud del Paese. L'audita sottolinea quindi come il Cismai ritenga assolutamente necessari alcuni interventi correttivi finalizzati ad assicurare una più piena prevenzione dei fenomeni di violenza ai danni dei minori.

In questo contesto un ruolo di indubbio rilievo è rivestito dalla esigenza di intervenire contemporaneamente sulla protezione dei bambini e sul recupero della genitorialità. La famiglia, intesa come luogo di cura e accudimento primario dei figli, va sostenuta e aiutata, con adeguati interventi economici, sociali, psicologici ed educativi, per garantire loro una crescita sana e armonica. Le situazioni di inadeguatezza genitoriale, che possono provocare violenza e sofferenza nei figli, sono spesso legate a condizioni di fragilità personale e relazionale, che vanno supportate in un processo di aiuto ai genitori, finalizzato al recupero delle loro competenze. Solo laddove si sia in presenza di situazioni gravi e irrecuperabili, che mettono a rischio il benessere del minore, e/o creano danni al percorso evolutivo è necessario agire attivando specifici progetti di genitorialità alternativa temporanei o definitivi quali l'affidamento del minore ad una casa famiglia o il suo collocamento presso una famiglia affidataria.

Particolare attenzione merita anche la problematica connessa ai casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, in relazione ai quali, come rilevato in un apposito recente documento redatto dal Cismai, è necessario attivare interventi specifici di protezione e cura.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla importanza di effettuare un monitoraggio attento delle risorse destinate all'accoglienza si sofferma sul tema dell'abuso sessuale. In proposito rileva come le più recenti ricerche nazionali ed internazionali mostrino che l'abuso sessuale nei confronti dei bambini è un fenomeno largamente diffuso e, nello stesso tempo, grandemente sottostimato e scarsamente affrontato. Quando il minore, presunta vittima di abuso sessuale, deve affrontare il contesto giudiziario ha

diritto ad avere assistenza affettiva e psicologica fin dalla primissima fase del procedimento, attraverso operatori specializzati a fornire assistenza e sostegno psicologico. In tema di abuso il Cismai ha redatto un documento specifico, la «Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia». Sottolinea quindi come la psicoterapia dei bambini traumatizzati sia una priorità sociale e sanitaria che va perseguita e sostenuta. Curare il trauma consente anche di prevenire i danni a lungo termine che possono produrre nel tempo sintomatologie gravi con effetti psicologici e sociali devastanti. Dopo aver svolto alcuni rilievi sulle problematiche connesse alle separazioni gravemente conflittuali si sofferma sul tema della violenza fra pari, segnalando la recente approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Cismai di un documento dal titolo «Requisiti minimi degli interventi per la presa in carico delle vittime e degli autori di cyberbullismo».

La dottoressa GIORDANO, ad integrazione di quanto riferito dalla vice presidente, svolge alcune considerazioni sulle dimensioni del fenomeno della violenza nella specifica realtà della Regione Campania.

Pur non essendoci dati specifici a livello territoriale per le difficoltà nella rilevazione e nel monitoraggio, si rileva una diffusione della violenza all'interno delle famiglie e sul territorio, spesso mascherata sotto la coperta della povertà. A suo parere se è vero che la povertà può amplificare il rischio del maltrattamento perché i genitori sono provati dalle necessità materiali, è altrettanto vero che vi sono numerose famiglie in condizione di indigenza che sono invece attente ai bisogni dei figli. Pertanto gli interventi di protezione non scaturiscono dalla povertà, ma da una concomitanza di condizioni – di cui quello economico è solo uno – che rendono l'ambiente familiare mal sicuro.

Si sofferma quindi sull'impatto che nello sviluppo dei minori esercita la presenza di contesti segnati dalla criminalità organizzata in cui le logiche della sopraffazione fisica e psicologica segnano non solo gli affari criminali, ma anche le pratiche educative e le relazioni interpersonali familiari ed amicali. Ritiene in proposito che la posizione del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria andrebbe approfondita per capire quanto sia importante esplicitare che vivere in una famiglia francamente mafiosa rappresenta un'esperienza di maltrattamento per i figli. Segnala inoltre come anche il Tribunale per i Minorenni di Napoli sia intervenuto per tutelare i bambini coinvolti in tenera età in azioni criminali ed esposti a relazioni violente e prevaricanti oltre che ad un clima segnato dall'intimidazione.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione dei bambini migranti, lamenta la presenza di alcune evidenti carenze nel sistema di protezione. Un aspetto centrale è la questione dell'infrastrutturazione dei servizi sociali, segnata da carenze degli organici e precarietà.

Una particolare attenzione deve essere prestata, poi, agli insegnanti e agli educatori delle comunità e del territorio che sono spesso lasciati soli nell'esercizio del loro lavoro di «prime antenne» dei sintomi dell'abuso. La tristissima storia delle insegnanti di Giuseppe il bambino di Cardito ucciso dal compagno della madre deve portare – secondo l'audita – a delle

riflessioni e all'adozione di procedure che sostengano gli adulti ad assumere le proprie responsabilità. La prevenzione del maltrattamento e la cura delle vittime in Campania – come nel Paese – richiede misure di sistema sostenute da finanziamenti stabili e duraturi, associate alla capacità di programmazione e gestione.

La dottoressa MICHELI prende brevemente la parola per ribadire, in conclusione, l'esigenza che le istituzioni italiane, nazionali e locali, assumano l'obiettivo che la violenza non è solo un problema di salute pubblica di straordinarie dimensioni al quale le politiche della salute devono dare un'assoluta priorità, ma anche un problema sociale, economico, educativo, giuridico, ed ancora di più una fondamentale questione di sensibilità culturale collettiva e, non ultimo, un problema di diritti umani. Accanto ad un sistema nazionale di monitoraggio, il Cismai da anni sostiene la necessità di mettere in campo un programma di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza con un approccio intersettoriale e interdisciplinare che si rivolga a vari livelli istituzionali.

Il presidente PILLON dichiara aperto il dibattito. Dà quindi la parola alla senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S), la quale chiede alle audite di chiarire se e quali protocolli siano seguiti dagli specialisti aderenti al Cismai nell'ascolto dei minori presunte vittime di abuso. Chiede ancora di precisare se, con riguardo ai metodi e ai protocolli seguiti in concreto dagli operatori, il Coordinamento porti avanti attività formative e convegnistiche.

L'onorevole SIANI (PD) si sofferma dapprima sulla questione della formazione degli operatori, in particolare degli insegnanti e dei pediatri. In proposito chiede alle audite se ritengano opportuna la istituzione di apposite strutture alle quali docenti e medici possono rivolgersi, laddove sospettino la sussistenza di abusi ai danni di minori. Particolarmente utile è, a suo parere, l'istituzione di un Osservatorio sul fenomeno, finalizzato soprattutto a favorire l'emersione dei numerosi casi di abuso che restano sommersi. Sarebbe auspicabile, prima di procedere al finanziamento di apposite iniziative, acquisire puntuali dati sul fenomeno.

Si sofferma quindi sulla delicata problematica connessa alla educazione dei minori in contesti di criminalità organizzata, chiede in proposito se non sia opportuno procedere in ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di abusi specifici, all'allontanamento dei minori figli di genitori appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso.

La dottoressa MICHELI risponde ai quesiti posti dalla senatrice Mantovani rilevando come non vi sia un «metodo ufficiale». Il Cismai ha ritenuto – come ricordato – di elaborare, in linea con un'autorevole letteratura scientifica, un apposito documento, la Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale, il quale fornisce linee guida per gli interventi degli operatori psico-socio-sanitari in relazione ai casi di abuso sessuale ai mi-

nori. L'attività formativa svolta dal Cismai è quindi basata su queste linee guida e su queste buone prassi.

La dottoressa GIORDANO sottolinea come sebbene previsti dalle linee guida del 2005 della Regione Campania appositi servizi in tema di abuso presso i consultori non siano stati mai attivati, tranne che nel caso del Consultorio Toniolo di Napoli. Relativamente al collocamento fuori famiglia dei minori figli di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso ritiene che si debba procedere comunque ad una valutazione caso per caso. Bisogna in generale evitare che questi bambini vengano trattati come «pentiti di camorra» e strappati alle proprie famiglie di origine, anche a fronte di situazioni nelle quali magari uno dei due genitori, in genere la madre, mostra serie preoccupazioni e riserve sulla futura affiliazione criminale dei propri figli.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime preliminarmente una profonda preoccupazione sull'operato del Cismai, in ragione dei legami, confermati da puntuali notizie di cronaca, fra il Cismai e il dottor Claudio Foti e il Centro studi Hansel e Gretel, implicati nell'inchiesta «Angeli e Demoni», e in relazione ai quali è mancata una presa di distanza netta da parte del Cismai. Profonda preoccupazione desta anche la chiara scelta del Cismai di non aderire alle linee guida previste dalla Carta di Noto e nella decisione di optare per un approccio dichiaratamente colpevolista soprattutto nei confronti dei genitori e delle famiglie di origine.

Chiede quindi alle audite di chiarire per quanto tempo e con quali modalità si sia sostanziata questa innegabile collaborazione con il dottor Foti e il su citato Centro studi e per quali ragioni e in quale momento tale collaborazione si sia eventualmente interrotta. Domanda poi per quale ragione il Cismai non abbia ritenuto di sconfessare apertamente l'operato e i metodi seguiti dal dottor Foti, optando invece per una evidente minimizzazione e una sostanziale negazione dell'esistenza di un pericoloso «metodo Bibbiano» in materia di affidi di minori. Chiede quindi se su tale scelta non sia in atto un ripensamento da parte del Cismai.

Ancora, chiede alle audite se abbiano qualcosa da dichiarare in merito ad alcune intercettazioni riportate sulla stampa, nelle quali il dottor Foti afferma la necessità di «avvicinare» il direttivo del Cismai per ottenerne «protezione» nell'ambito della inchiesta che lo vede coinvolto.

Domanda infine se il Cismai abbia intenzione di rivedere la propria posizione e di aderire alla Carta di Noto.

L'onorevole SIANI (*PD*) ritiene inopportuno l'intervento testè svolto dal presidente Pillon, il quale si sta sostanziando in una arringa su una vicenda alimentata da una non del tutto fondata campagna mediatica. I recenti sviluppi processuali della vicenda, legata al sistema degli affidi nei Comuni della Val d'Enza mostrano come non esista un sistema Bibbiano, ma si sia tutt'al più in presenza di alcuni singoli isolati episodi di «cattiva gestione». La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

non deve diventare l'occasione per alimentare campagne informative sostanzialmente diffamatorie e non basate su evidenze fattuali che devono essere provate nelle dovute sedi giudiziarie.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il presidente PILLON e l'onorevole SIANI (*PD*), prende la parola la dottoressa MICHELI, la quale sottolinea come il direttivo del Cismai non sia mai stato destinatario di pressioni da parte del dottor Foti o di altri soggetti coinvolti nella inchiesta giudiziaria sugli affidamenti nei comuni della Val d'Enza.

Per quanto concerne questa specifica vicenda il Cismai ha ritenuto di sospendere cautelativamente alcuni associati coinvolti, rinviando comunque ogni valutazione o presa di posizione al completamento dell'attività della magistratura. Relativamente ai rapporti con il dottor Foti fa presente che da oltre tre anni questi non è più socio del Cismai.

In merito alla mancata adesione alla Carta di Noto, evidenzia come i principi dettati nella Dichiarazione di consenso non siano in contrasto con essa. Si tratta di due documenti che si rivolgono a distinti destinatari: operatori forensi nel caso della Carta di Noto, operatori psico-socio sanitari nel caso della Dichiarazione di consenso. Una netta divergenza fra i due documenti si rinviene unicamente nella «tempistica» dell'intervento sul minore abusato. Secondo la Carta di Noto ogni intervento deve essere rinviato alla conclusione delle vicende processuali. Diversamente per la Dichiarazione di consenso è importante intervenire anche prima che il processo si sia concluso, al fine di garantire una immediata protezione del minore. L'adesione ai principi e alle linee guida della Dichiarazione di consenso non significa in alcun modo adesione ad un approccio di tipo colpevolista. Tutta l'attività svolta dal Cismai e dai suoi soci è finalizzata non solo alla tutela dei minori abusati, ma anche al recupero e al sostegno dei genitori e delle famiglie di origine.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*) pone ulteriori quesiti sulle linee guida dettate nella Dichiarazione di consenso del Cismai e in particolare sulla sostanziale presunzione di sussistenza dell'abuso e sullo scarso ascolto riservato agli adulti. Rileva inoltre l'inopportunità che il minore abusato venga seguito a livello psicologico dallo stesso esperto che ha ritenuto di diagnosticare l'abuso.

La dottoressa MICHELI ritiene che non vi sia nessuna ragione ostativa a che il minore sia seguito nel suo percorso psicologico- terapeutico dallo stesso esperto che ne ha fatto la valutazione. Dopo aver sottolineato la innegabile diffusione del fenomeno – in larga parte sommerso – degli abusi in ambito domestico, osserva come le linee guida, differentemente da quanto affermato dal senatore Pillon, prevedano di tenere in considerazione e di ascoltare gli adulti.

La dottoressa GIORDANO replica quindi ad una ulteriore richiesta di chiarimento sui dati relativi alla violenza domestica ai danni di minori po-

sta dal presidente Pillon, sottolineando fra le altre come le dimensioni di questo fenomeno e della sua scarsa emersione siano dimostrate dalla circostanza per la quale, a distanza di molti anni, tanti adulti, seguiti in percorsi psicologici, denunciano di aver subito abusi.

La dottoressa MICHELI sottolinea come anche la diffusione di disturbi alimentari, bulimia e anoressia in particolare, in molti casi sia il sintomo di maltrattamenti subiti in ambito familiare.

In merito alla questione Bibbiano ribadisce che il Cismai prima di esprimersi in modo ufficiale sui fatti ivi verificatisi ritiene necessario attendere un chiaro pronunciamento dell'autorità giudiziaria.

Il presidente PILLON prende nuovamente la parola per chiedere alle audite se, alla luce di numerosi fatti di cronaca, non solo circoscritti ai comuni della Val d'Enza, che hanno visto coinvolti affiliati del Coordinamento, il Cismai non intenda ripensare il proprio «sistema».

La dottoressa MICHELI precisa che non vi è un «sistema Cismai». Il Coordinamento non svolge infatti alcuna opera di indottrinamento dei soggetti e dei centri ad esso affiliati. Non esiste neppure un metodo unico e immutabile: esso infatti cambia anche in relazione ai progressi della letteratura scientifica.

Dopo una richiesta di precisazione da parte del presidente PILLON in merito all'articolo 9 dello Statuto del Cismai, interviene la senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), la quale, oltre a ribadire la assoluta pertinenza dei quesiti del collega Pillon, evidenzia come le questioni poste siano suffragate non solo da notizie di cronaca, ma anche da numerose testimonianze dirette di famiglie coinvolte in vicende di ingiustificati allontanamenti di minori. Non si tratta di voler processare in questa sede i vertici del Cismai, ma semplicemente di fare chiarezza su un tema delicato e di grande attualità e interesse. È un dato innegabile l'elevato numero di affidamenti etero familiari che si sono registrati in questi ultimi anni nei comuni della Val d'Enza.

La dottoressa MICHELI osserva come quest'ultima affermazione non sia stata confermata dal presidente del – competente – Tribunale per i minorenni di Bologna. È indubbio che si possano essere verificati degli episodi di non corretta applicazione della normativa in materia di affidamenti, ma è, a suo parere, rischioso mettere in discussione l'intero sistema.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*) domanda alle audite come sia possibile che il Cismai non si sia reso conto degli abusi che venivano perpetrati da alcuni soggetti affiliati. In proposito osserva come i danni sui minori provocati dai falsi abusi siano altrettanto gravi di quelli provocati dagli abusi reali.

La dottoressa MICHELI ribadisce come il ruolo del Cismai sia sostanzialmente di formazione e di coordinamento e non certo di carattere ispettivo.

La dottoressa GIORDANO sottolinea come queste campagne mediatiche abbiano finito per alimentare un clima di diffusa sfiducia nei confronti dei servizi sociali con evidenti gravi ricadute sulla sicurezza e sulla protezione di tanti minori. Evidenzia inoltre come i falsi abusi non siano paragonabili in termini numerici a quelli realmente perpetrati.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) chiede alle audite se non ritengano che il sistema meriti un complessivo ripensamento, soprattutto con riguardo alla amministrazione della giustizia minorile e alla presenza di evidenti situazioni di conflitto di interesse dei giudici onorari.

Le dottoresse MICHELI e GIORDANO replicano alla senatrice Mantovani sottolineando come la presenza di giudici non togati nella composizione dei Tribunali per i minorenni rappresenti un valore aggiunto, proprio finalizzato a supportare l'organo giurisdizionale nell'amministrazione della delicata giustizia minorile. L'attività dei giudici onorari peraltro è svolta nel rispetto di puntuali criteri professionali e deontologici.

Sulla questione dei possibili profili di conflitto di interessi si svolge un breve dibattito nel quale prendono la parola il Presidente PILLON, la dottoressa GIORDANI, la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e la senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S).

Replicando infine ad una ulteriore richiesta di chiarimento del presidente Pillon, la dottoressa MICHELI fa presente che il Cismai ha querelato le testate giornalistiche che hanno riportato le notizie diffamatorie richiamate dal presidente.

Il PRESIDENTE nel prendere atto che non vi sono ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che con riguardo alla missione di Londra in programma dal 9 all'11 gennaio sono arrivate oltre alla propria, anche le adesioni delle senatrici Paola Binetti, Maria Grazia D'Angelo, Maria Laura Mantovani e dei deputati Veronica Giannone e Siani.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Esame della proposta di Relazione sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale

(Esame e conclusione)

Raffaele VOLPI, *Presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al deputato Vito, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il deputato Elio VITO, *relatore*, illustra la proposta di Relazione.

Intervengono, per svolgere osservazioni e proporre integrazioni, Raffaele VOLPI, *Presidente*, i senatori Francesco Castiello (*M5S*) e Adolfo URSO (*FdI*), il deputato Antonio Zennaro (*M5S*), e il senatore Paolo Arigoni (*Lega*).

Il deputato Elio VITO, *relatore*, fornisce alcuni chiarimenti e illustra le modifiche al testo, secondo le proposte emerse dal dibattito.

Raffaele VOLPI, *Presidente*, pone in votazione la proposta di Relazione, come da ultimo riformulata.

Il comitato approva all'unanimità la proposta di Relazione al Parlamento, che sarà stampata come *Doc. XXXIV*, n. 1.

Raffaele VOLPI, *Presidente*, rende alcune comunicazioni, su cui intervengono il senatore Adolfo Urso (*FdI*) e il deputato Elio Vito (*FI*).

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione del Ministro della salute Roberto Speranza

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto Speranza, *Ministro della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*), i deputati Mauro D'ATTIS (*FI*), Massimiliano DE TOMA (*M5S*), Romina MURA (*PD*), Marco LACARRA (*PD*) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Roberto Speranza, *Ministro della salute*, si impegna a rispondere per iscritto ai quesiti posti.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia il Ministro Speranza per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 11 dicembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Luciano Calogero Provenzano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, Pietro NAVARRA (*PD*), Vita MARTINCIGLIO (*M5S*), Francesca Anna RUGGIERO (*M5S*) ed Alessandro CATTANEO (*FI*).

Giuseppe Luciano Calogero PROVENZANO, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

